

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COLONNA LEONARDO, MUTTO FRANCESCO, TARDONATO DIEGO, FETAHU LAURENT E L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD LA TRECATESE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5540/1218 PFI 16/17 CS/GB DEL 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 52 dell'8.03.2018)

La C.F.A., dichiara:

- **INAMMISSIBILE** il ricorso nei confronti del sig. Tardonato Diego;
- **PARZIALMENTE ACCOLTO** il ricorso nei confronti del sig. Fetahu Laurent, e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 1;
- **RESPINGE** nel resto confermando l'impugnata sentenza.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI MIRENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETÀ ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Roggiano 1973 di Roggiano Gravina (CS). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO CECCHINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CHECCHI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CENTIONI ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF;**
- **AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6139/174 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Cecchina di Albano Laziale (RM). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Trecastagni di Trecastagni (CT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RAFFO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 ARL di Viareggio (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma l'8 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini